

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – SEZ. TESS.
(2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Stanislao Chimenti, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 042 DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R. PUGLIA SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GAETANI ANDREA (03.03.1996 MATR. FIGC 4600624) - TESSERATO DELLA SOCIETA' A.S.D. A. TOMA MAGLIE.**

Il Tribunale Federale, decidendo sulla richiesta di giudizio, dichiara che il calciatore Gaetani Andrea non risulta essere stato tesserato con la società ASD A. Toma maglie alla data del 15.02.2015 nè in epoca antecedente.
Nulla per la tassa.

- 2) RECLAMO N. 043 DELLA SOCIETA' U.S. CAPISTRELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE MICCICHE' STEFANO (C.R. ABRUZZO).**

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte reclamante del 18 maggio 2015, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 3) RECLAMO N. 044 DEL CALCIATORE ANGELUCCI MARCO (15.02.1995 MATR. FIGC 4277061) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI NEGAZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM (C.R. UMBRIA).**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo del calciatore Angelucci Marco e, per l'effetto, lo dichiara svincolato ex art. 109 NOIF dalla società Pol. Nuova Fulginium.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N. 045 DEL CALCIATORE ANGELUCCI LUCA (15.02.1995 MATR. FIGC 4277062) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI NEGAZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM (C.R. UMBRIA).**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo del calciatore Angelucci Luca e, per l'effetto, lo dichiara svincolato ex art. 109 NOIF dalla società Pol. Nuova Fulginium. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 27 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio